

Obblighi di documentazione nella corretta gestione dei rifiuti

Paolo Pipere

Esperto di Diritto dell'Ambiente
Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti Ambientali
(Ass.I.E.A.)

© Paolo Pipere 2017 - Tutti i diritti riservati

Obblighi di corretta gestione

www.pipere.it

- **La responsabilità del produttore di rifiuti in merito alla corretta gestione degli stessi è definita dall'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 - (oneri dei produttori e dei detentori) nei seguenti termini:**
- **«1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, *nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti*».**

© Paolo Pipere 2017 - Tutti i diritti riservati

Obblighi di corretta gestione

- La consegna del rifiuto a terzi implica per il produttore o il detentore l'**obbligo di un accurato controllo preventivo dei titoli abilitativi** (iscrizioni all'Albo nazionale gestori ambientali e autorizzazioni) di tutti i soggetti coinvolti nella filiera di gestione del rifiuto: trasportatore, intermediario o commerciante senza detenzione, gestore dell'impianto di recupero o di smaltimento.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Obblighi di corretta gestione

- Per questo motivo:
- la **corretta attribuzione del codice identificativo del rifiuto** desunto dall'elenco armonizzato europeo (il cosiddetto Catalogo Europeo dei Rifiuti – CER), dato che nel nostro Paese i titoli abilitativi, a differenza che nella maggior parte degli Stati membri dell'unione Europea, sono rilasciati agli operatori del settore sulla base di tali codici, e
- la **corretta classificazione del rifiuto sia in base all'origine sia alla pericolosità**,
- sono entrambi **elementi imprescindibili al fine di assicurare la corretta gestione del rifiuto limitando la responsabilità del produttore dello stesso**.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Selezione dei fornitori

www.pipere.it

- Obbligo di verifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio, fondamentalmente, delle attività di trasporto, di intermediazione e di bonifica

© Paolo Pipere 2017 - Tutti i diritti riservati

Selezione dei fornitori

www.pipere.it

Categorie d'iscrizione

DM 406/1998 (ABROGATO)

- 1- raccolta e trasporto rifiuti urbani
- 2 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali recuperabili non pericolosi
- 3 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali recuperabili pericolosi

DM 120/2014 (VIGENTE)

- 1- raccolta e trasporto rifiuti urbani
- 2 – ABROGATA
- 3 – ABROGATA
- 2-bis trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (<30 kg/l giorno) effettuato da produttori iniziali
- 3 –bis distributori e installatori di AEE, trasportatori di AEE "uno contro uno" in nome dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza tecnica

© Paolo Pipere 2017 - Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Selezione dei fornitori

Categorie d'iscrizione

DM 406/1998 (ABROGATO) ■ 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ■ 5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi ■ 6 – [già in precedenza abrogata] gestori di impianti di trattamento di titolarità di terzi ■ 7- [già in precedenza abrogata] gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero	DM 120/2014 (VIGENTE) ■ 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ■ 5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi [e, su richiesta, di rifiuti speciali non pericolosi] ■ 6 - imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti ■ 7 - operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti [categoria non ancora attiva]
---	---

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Selezione dei fornitori

Categorie d'iscrizione

DM 406/1998 (ABROGATO) ■ 8 - Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi ■ 9 - bonifica di siti ■ 10- bonifica di beni contenenti amianto ■ trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (<30 kg/l giorno) effettuato da produttori iniziali ■ Distributori, gestori di centri di assistenza tecnica e installatori di AEE, trasportatori di AEE "uno contro uno" in nome dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza tecnica	DM 120/2014 (VIGENTE) ■ 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi ■ 9 - bonifica di siti ■ 10- bonifica di beni contenenti amianto
--	--

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Selezione dei fornitori

- **Trasporto**

- Un'impresa iscritta alla **quinta categoria** può trasportare **anche rifiuti recuperabili** (pericolosi ex D.M. 161/2002 e non pericolosi ex D.M. 5/2/1998) e **rifiuti speciali non pericolosi**
[obbligo di verificare i codici CER riportati nel provvedimento di iscrizione all'Albo]

© Paolo Pipere 2017 - Tutti i diritti riservati

www.pipere.it

Selezione dei fornitori

- **Trasporto**

- *l'Albo nazionale gestori ambientali* ha pubblicato sul proprio sito internet **l'elenco degli iscritti**
<http://www.albonazionalegestoriambientali.it>
- È oggi possibile effettuare una **verifica telematica completa dell'iscrizione all'Albo dell'impresa e dei codici CER trasportabili dal singolo veicolo mediante software di gestione dei rifiuti**

© Paolo Pipere 2017 - Tutti i diritti riservati

Selezione dei fornitori

www.pipere.it

- **Tipologie di autorizzazione degli impianti**
- **procedura semplificata:** comunicazione di inizio attività ex art. 216, D.Lgs. 152/2006 (ora inclusa in A.U.A.) al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti;
- **procedura ordinaria:** ex artt. 208 D.Lgs. 152/2006;
- **Autorizzazione Integrata Ambientale:** ex artt. 213 D.Lgs. 152/2006;
- **Impianti di ricerca e sperimentazione:** ex artt. 211 D.Lgs. 152/2006;

© Paolo Pipere 2017 - Tutti i diritti riservati

Selezione dei fornitori

www.pipere.it

- Obbligo di acquisire e verificare le autorizzazioni degli impianti **prima del conferimento dei rifiuti**
- Obblighi di **verifica periodica delle autorizzazioni**

© Paolo Pipere 2017 - Tutti i diritti riservati

Gli adempimenti

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Formulario di identificazione del rifiuto

Formulario per il trasporto

D.Lgs. n. 152/2006, art. 193

www.pipere.it

- Con il D.M. 145/98 è stato definito un modello uniforme di formulario identificativo del rifiuto (FIR) obbligatoriamente stampato su carta chimica a ricalco da vidimarsi prima dell'uso
- La vidimazione deve essere effettuata gratuitamente dalle Camere di Commercio, dall'Agenzia delle Entrate o dagli Uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti

© Paolo Pipere 2017 - Tutti i diritti riservati

Formulario per il trasporto

www.pipere.it

- La quantità di rifiuto **deve sempre essere indicata**, eventualmente ricorrendo ad una stima

© Paolo Pipere 2017 - Tutti i diritti riservati

Formulario per il trasporto

www.pipere.it

- **Formulario di identificazione**
- **per il trasporto di TUTTI i rifiuti**
(con l'eccezione costituita dai rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico e dai trasporti occasionali di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore degli stessi)

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Formulario per il trasporto

www.pipere.it

- 1^a copia produttore/detentore
- 2^a copia trasportatore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario)
- 3^a copia destinatario
- 4^a copia produttore/detentore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario)- La 4^a copia deve essere trasmessa al produttore/detentore dal trasportatore.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Formulario per il trasporto

www.pipere.it

- La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti **è esclusa** (art. 188, comma 3):
 - a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Formulario per il trasporto

www.pipere.it

- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 **controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi** dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare **comunicazione alla provincia** della mancata ricezione del formulario.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

formulario di identificazione del rifiuto

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)

Serie e Numero: del .../.../...
Numero registro:

(1) **Produttore/Detentore:**
unità locale:
C. fisc.: N. Aut./Albo: del .../.../...

(2) **Destinatario:**
Luogo di destinazione:
C. fisc.: N. Aut./Albo: del .../.../...

(3) **Trasportatore del rifiuto:**
C. fisc.: N. Aut./Albo: del .../.../...
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di

Annotazioni:

(4) **Caratteristiche del rifiuto:** Descrizione:
Codice Europeo:/.....
Stato fisico: [1] [2] [3] [4]
Caratteristiche di pericolo:
N. Colli/contentori: [recupero/smaltimento]

(5) **Rifiuto destinato a:**
Caratteristiche chimico/fisiche:

(6) **Quantità:** (-) Kg o litri (P. Lordo: Tara:)
(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) **Percorso (se diverso dal più breve):**

(8) **Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:** (SI) (NO)

(9) **Firma:**
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE:
FIRMA DEL TRASPORTATORE:

(10) **Cognome e nome del conducente** Targa automezzo:
Targa rimorcia:
Data/ora inizio trasporto: del .../.../...

(11) **Riservato al destinatario**
Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero
(-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri):
(-) respinto per le seguenti motivazioni:
Data FIRMA DEL DESTINATARIO:7

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico

Registri di carico e scarico

www.pipere.it

- Il registro (art. 190 D.Lgs. 152/2006) deve essere istituito e movimentato dai:
 - **produttori di rifiuti pericolosi**
 - produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali e industriali o da trattamenti effettuati sui fumi o sulle acque
 e da chiunque effettua:
 - raccolta e trasporto di rifiuti prodotti da terzi
 - raccolta e trasporto di propri rifiuti pericolosi
 - commercio e intermediazione senza detenzione
 - operazioni di recupero e di smaltimento

© Paolo Pipere 2017 - Tutti i diritti riservati

Soggetti esonerati

www.pipere.it

- **La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 – «Collegato ambientale»**

ha disposto che per:

- le **imprese agricole** di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché
- per i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO
- 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere,
- 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza e
- 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing

che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,

- **L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti** e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.**

© Paolo Pipere 2017 - Tutti i diritti riservati - www.pipere.com

Registri di carico e scarico

www.pipere.it

- Il registro (art. 190 D.Lgs. 152/2006) deve essere tenuto **presso ogni impianto** di:
 - produzione;
 - stoccaggio;
 - recupero;
 - smaltimento.
- **Presso la sede** delle imprese che effettuano attività di:
 - raccolta e trasporto;
 - Intermediazione e commercio di rifiuti.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Registri di carico e scarico

www.pipere.it

- Il DM 148/98 ha definito **due modelli di registro** (uno per produttori, trasportatori e gestori e uno per intermediari e commercianti senza detenzione).
- I registri prevedono una stretta relazione con i formulari di trasporto.
- Vidimazione preventiva presso le CCIAA

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Registri di carico e scarico

www.pipere.it

- devono effettuare le annotazioni sul registro almeno **entro dieci giorni lavorativi:**
 - i produttori,
 - i trasportatori,
 - gli intermediari e commercianti senza detenzione di rifiuti

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Registri di carico e scarico

www.pipere.it

- devono effettuare le annotazioni sul registro **entro due giorni lavorativi:**
 - I soggetti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Registri di carico e scarico

www.pipere.it

- modello “A - 2” per produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori

Scarico [?] Carico [?] del n.	Caratteristiche del rifiuto: a) CER b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod. () recupero cod.	Quantità: Kg Litri Metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F.: Iscrizione Albo N.	Annotazioni:
---	---	---	---	---

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

MUD 2017

www.pipere.it

- **Art. 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006 nella versione vigente, quindi anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 ex art. 11, comma 3-bis, L. 125/2013**
- **Soggetti obbligati**
- **3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,**
- **i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,**
- **le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,**
- **i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,**
- **nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e**
- **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),**
comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

MUD 2017

www.pipere.it

■ Sono esonerati dall'obbligo:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, [ora tutti]
- **le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi**, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché,
- per i **soli rifiuti non pericolosi**, le imprese e gli enti produttori iniziali **che non hanno più di dieci dipendenti**.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

MUD 2017

www.pipere.it

■ Sono esonerati dall'obbligo:

- **La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 – «Collegato ambientale»** ha disposto che per:
 - le **imprese agricole** di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché
 - per i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO
 - 96.02.01 - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere,
 - 96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza e
 - 96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing
 - **che producono rifiuti pericolosi**, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
- L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e **l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale**, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.**

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

SISTRI

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Stratificazione normativa

www.pipere.it

SISTRI: Soggetti Obbligati

D.M. 52/2011	D.Lgs. 152/2006	D.M. 24/4/2014	Legge 221/2015
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e di alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi	enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi	enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti, ma non , a determinate condizioni, agricoltori, pescatori professionali e acquacoltori	enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti, ma non acconciatori, estetiste, tatuatori, ecc.

Queste disposizioni erano TUTTE al contempo VIGENTI

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Nuovo regolamento SISTRI

www.pipere.it

- **Necessità di razionalizzazione:**
- **Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 120 del 24/05/16**
- **DECRETO 30 marzo 2016, n. 78**
- **Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

www.pipere.it

- **Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 e D.M. 24 aprile 2014**
- a) gli enti e le imprese **produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti**, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

www.pipere.it

- **Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 e D.M. 24 aprile 2014**
- b) gli **enti e le imprese con più di dieci dipendenti**, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

www.pipere.it

- **Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 e D.M. 24 aprile 2014**
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

www.pipere.it

- **Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 e D.M. 24 aprile 2014**
- e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi **da attività di pesca professionale e acquacoltura**, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, **con più di dieci dipendenti**, ad **esclusione**, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

www.pipere.it

- **Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006 e D.M. 24 aprile 2014**
- c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi **che effettuano attività di stoccaggio** di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;
- d) gli enti e le imprese che effettuano la **raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania**;

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

www.pipere.it

- **Soggetti ex art. 4 D.M. 30/03/2016 n.78**
- *a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi,*
- i soggetti che **raccolgono o trasportano** a titolo professionale **rifiuti pericolosi prodotti da terzi**,
- **le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5,**
- **o, se iscritti in categoria 2 -bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;**

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

www.pipere.it

- **Soggetti ex art. 4 D.M. 30/03/2016 n.78**
- *b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore* che effettuano il trasporto, **o il raccomandatario marittimo** di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

Soggetti ex art. 4 D.M. 30/03/2016 n.78

www.pipere.it

- c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, **il terminalista concessionario dell'area portuale** di cui all'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, **e l'impresa portuale** di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

Soggetti ex art. 4 D.M. 30/03/2016 n.78

www.pipere.it

- d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i **responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici** presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

www.pipere.it

- Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006
- gli enti o le imprese che effettuano **operazioni di trattamento, recupero, smaltimento [...] di rifiuti urbani e speciali pericolosi**
- Solo i gestori di impianti di trattamento, recupero e smaltimento che ricevono **rifiuti (urbani o speciali) pericolosi** devono usare il SISTRI

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

www.pipere.it

Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006

- gli enti o le imprese che [...] effettuano **operazioni di commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi.**

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

www.pipere.it

Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006

- **i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi**

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

www.pipere.it

Soggetti ex art.188-ter, comma 1, D.Lgs 152/2006

- Sul sito del SISTRI, il giorno dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, è stato pubblicato un elenco delle imprese e degli enti tenuti ad aderire al sistema che individua i nuovi produttori obbligati a iscriversi come:
- *«i soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti stessi. Possono verificarsi le seguenti ipotesi:»*

TIPOLOGIA RIFIUTI GESTITI	TIPOLOGIA RIFIUTI PRODOTTI	CATEGORIE DI ISCRIZIONE
Rifiuti Pericolosi	Rifiuti Pericolosi	Gestore e Produttore
Rifiuti Pericolosi	Rifiuti Non Pericolosi	Gestore e Produttore (Nuovo Produttore)
Rifiuti Non Pericolosi	Rifiuti Pericolosi	Gestore e Produttore (Nuovo Produttore)»

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Chi?

www.pipere.it

Soggetti ex art. 4 D.M. 30/03/2016 n.78

- **3. Possono aderire su base volontaria al SISTRI** i soggetti indicati dall'articolo 188 - *ter* , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai sensi delle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Sanzioni

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Adempimenti

www.pipere.it

- ART. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
- **MUD**
- “1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro**;
se la comunicazione è effettuata **entro il sessantesimo giorno** dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro**”.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Adempimenti

www.pipere.it

- ART. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
- **Registri di carico e scarico**
- “2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro**.
Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro**, nonché la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore**.”
- 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono **ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi**.”

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Adempimenti

www.pipere.it

- ART. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
- **Formulari**
- 4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro**.
- Si applica la **pena di cui all'articolo 483 del codice penale [reclusione fino a due anni]** nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.
- Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Adempimenti

www.pipere.it

- ART. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
- 5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 [MUD] e 2 [registro di carico e scarico] sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro**.
- **La stessa pena** si applica se le indicazioni di cui al comma 4 [FIR] sono **formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge**, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Sanzioni

www.pipere.it

- *“Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, **si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015**”*

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Sanzioni

www.pipere.it

- **Articolo 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**
- 1. I soggetti obbligati che **omettono l'iscrizione** al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro**.
- 2. I soggetti obbligati che **omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo** per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro** [...].

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati

Proroga

Art. 12, Legge 27 febbraio 2017, n. 19

www.pipere.it

Le sanzioni per le **omissioni o gli errori nell'uso** del SISTRI **non si applicano** «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2017**».

«Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, [omessa iscrizione e mancato versamento del contributo] **sono ridotte del 50 per cento**»

© Paolo Pipere 2017 – Tutti i diritti riservati